

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA DI RILIEVO
NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "G. BROTZU" (ARNAS)

PREMESSO CHE

- La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 66/7 del 28/12/2020, ha nominato il Dr. Paolo Cannas quale Commissario Straordinario dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS), secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs 171/2016.
- Il Dr. Cannas è inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 171/2016, come pubblicato sul sito del Ministero della Salute alla data di sottoscrizione del presente contratto.
- Il Dr. Cannas, con nota acquisita agli atti in data 31/12/2020 ha formalmente accettato la nomina ed ha prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità con la nomina previste dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

tra i Signori

Dr. Marcello Tidore nato a Nuoro (Prov. NU) il 13/07/1978 e domiciliato per la carica in Cagliari Via Roma, 223, presso l'Assessorato Regionale

dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna – d'ora in poi denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della sua qualità di Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

e

Dr. Paolo Cannas nato a Lunamatrona (Prov. OR) il 26/12/1973 e residente in Cagliari, Via degli Aironi n. 2 (Codice Fiscale CNRPLA73T26E742)

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Autonoma della Sardegna conferisce l'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" - ARNAS al Dr. Cannas.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D. Lgs 171/2016 e decorre dal 1° gennaio 2021 o dalla data di sottoscrizione del presente contratto, se successiva al 1° gennaio 2021.

Art. 2

Il Dr. Cannas si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di Commissario straordinario così come stabilito dall'art 2 e seguenti del D.Lgs. 171/2016, dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dalla L.R. n. 24/2020 e smi, nonché dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 66/7 del 28/12/2020. In particolare si impegna ad esercitare tutti i poteri di organizzazione e gestione indispensabili per la continuità e funzionalità dell'Azienda ed in ogni caso ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati da norme, leggi, regolamenti

ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'azienda medesima, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale, inclusa la facoltà di nomina dei Direttori amministrativo e sanitario secondo le procedure di cui all'articolo 12 della LR 24/2020.

Il Commissario straordinario si impegna, inoltre, a produrre uno specifico progetto di trasferimento dei presidi ospedalieri "A. Cao" e "A. Businco", secondo il dettato di cui all'art. 18 della LR 24/2020 e secondo le direttive che saranno fornite dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

Art. 3

Il Commissario straordinario si impegna ad ispirare la propria azione ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale. Egli risponde alla Giunta regionale della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Il Dr. Cannas, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 4

Al Commissario straordinario dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" - ARNAS per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, in analogia a quanto previsto dall'art. 47 comma 11 della L.R. 24/2020 e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 66/7

del 28/12/2020, sarà corrisposta un'indennità omnicomprensiva pari a quella percepita dal Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" come definita dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 51/1 del 23.09.2016. Al medesimo Commissario viceversa non spetta l'ulteriore quota citata nella medesima Deliberazione n. 51/1 e prevista dall'articolo 17 comma 2 della LR 17/2016, riferita alla retribuzione di risultato.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in quote mensili posticipate.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento fuori sede delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

Art. 5

L'incarico di cui al presente contratto decorre dal 1° gennaio 2021 o dalla data di sottoscrizione del presente contratto, se successiva al 1° gennaio 2021, e ha durata fino al 30.06.2021, salvo quanto previsto dal successivo art. 6 o nel caso di conclusione del procedimento di manifestazione di interesse secondo le modalità e i termini di cui all'art. 11 della L.R. n. 24 del 11.9.2020.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Commissario straordinario di darne preavviso almeno 10 (dieci) giorni prima al Presidente della Regione a mezzo PEC.

Art. 6

Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, nei seguenti casi:

- a) in caso di assenza o impedimento del Commissario straordinario che si

protragga per oltre 15 (quindici) giorni;

- b) quando venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e Commissario straordinario;
- c) quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Nei casi di cui al primo comma, lettera b) e c), la Giunta regionale, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto dichiarandone la decadenza.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Commissario straordinario nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni.

Art. 7

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Commissario straordinario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'Azienda provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del Commissario straordinario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 8

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviando per quanto non disciplinato nel presente atto, alle

disposizioni contenute negli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e si impegnano
altresi al puntuale adeguamento delle modifiche normative che verranno
successivamente introdotte.

Art. 9

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.
5 del DPR 131/1986.

Il Direttore Generale
della Direzione Generale della Sanità

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Cannas

Dr. Marcello Tidore

CANNAS PAOLO

Firmato digitalmente da
CANNAS PAOLO
Data: 2020.12.31 15:10:59
+01'00'

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dr. Cannas preso atto dei contenuti contrattuali, sopra indicati, li
approva espressamente e in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341,
comma 2 del Codice Civile, le clausole di cui agli artt. 5 e 6 del presente contratto.

Il Commissario Straordinario

CANNAS
PAOLO

Firmato digitalmente da
CANNAS PAOLO
Data: 2020.12.31 15:17:33
+01'00'

Cagliari,